

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DEL 01/08/2012

Ordinanza n. 15 del 9 luglio 2024

Oggetto: riprogrammazione, in seguito all'accertamento delle economie di spesa registrate sul bando ordinario approvato con la propria Ordinanza n. 2/2019 e ss. mm. e sui bandi straordinari approvati con le proprie Ordinanze n. 28/2019 e n. 23/2020, delle risorse da destinare al finanziamento delle domande presentate a valere sul bando approvato con la propria Ordinanza n. 5 del 18 marzo 2024

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012, con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo i giorni 20 e 29 maggio 2012;

Visto il D. L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 1° agosto 2012, n. 122 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012", recante disposizioni volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012;

Richiamato in particolare l'articolo 1 del suddetto D. L. che ha stabilito che, relativamente agli interventi per la ricostruzione, per l'assistenza alle popolazioni e per la ripresa economica riferiti ai territori dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma, provvede, per l'intera durata dello stato di emergenza, il Presidente della Regione che assume, a tale scopo, le funzioni di Commissario delegato con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2 della L. n. 225/92 e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri adottata nelle forme di cui all'articolo 5, comma 1, della citata legge;

Visto il Decreto-Legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 172 del 4 dicembre 2017, e in particolare il comma 43 dell'articolo 2-bis, con il quale:

– è stato disposto che a far data dal 2 gennaio 2019, il perimetro dei comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale, precedentemente individuato dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1 giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, sarebbe stato così ridotto: Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena,

Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda;

– è stato disposto che i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2 del Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° agosto 2012, n. 122, in qualità di Commissari Delegati, avrebbero potuto procedere con propria ordinanza, valutato l'effettivo avanzamento dell'opera di ricostruzione, a ridurre ulteriormente il perimetro dei comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale;

Richiamata la propria Ordinanza 17 marzo 2021, n.8, recante “Individuazione di un nuovo perimetro dei territori dei comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 ai sensi del comma 43, dell'art. 2 bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148”, con la quale:

– è stato ridefinito, ai sensi del sopra citato articolo 2bis, comma 43 del D.L. n. 148/2017, il perimetro dei comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 e della relativa normativa emergenziale;

– sono stati indicati i seguenti Comuni facenti parte del suddetto perimetro: Bondeno, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Ferrara, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Reggiolo, San Felice sul Panaro, San Possidonio e Terre del Reno;

Visto il comma 408 dell'articolo 1 della Legge N. 213 del 30 dicembre 2023 (Legge di Bilancio 2024), secondo il quale il termine di scadenza dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 3 del D.L. N. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge N. 122/2012, è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2024 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;

Visti inoltre i seguenti commi dell'articolo 11 del D.L. n. 74/2012 e ss.mm.ii. così come introdotti dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, “Legge di stabilità”:

– **comma 1-bis**, che dispone che *“Al fine di sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo dell'area colpita dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, le risorse residue disponibili su ciascuna contabilità speciale alla data di entrata in vigore della presente disposizione, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere utilizzate anche per agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale, alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 20 maggio 2012, investimenti produttivi nei territori individuati dal comma 1 dell'articolo 1, ovvero nei territori elencati dall'Allegato 1 al presente decreto, integrati dai territori individuati dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni”;*

– **il comma 1-ter**, che dispone che *“Le agevolazioni per gli investimenti produttivi di cui al cui al comma 1-bis sono concesse secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore*

("de minimis"), o ai sensi del regolamento (CE)n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione 3 degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, ovvero secondo altra normativa in materia di aiuti di Stato autorizzati”;

– **il comma 1-quater**, secondo cui: *“Alla concessione delle agevolazioni di cui al comma 1-ter provvedono i Commissari delegati ai sensi del comma 2 dell'articolo 1; i criteri, le condizioni e le modalità di concessione sono disciplinati con propri atti dalla Regione Emilia-Romagna, dalla Regione Lombardia e dalla regione Veneto. Tali atti stabiliscono, in particolare, l'ammontare massimo del contributo concedibile, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca dei contributi, le modalità di controllo e di rendicontazione”;*

Vista la Delibera n. 185/2019 con la quale la Giunta regionale ha approvato, ai sensi di quanto previsto nell'articolo 11, comma 1 quater e su sollecitazione di questo Commissario, una proposta di bando contenuta nell'allegato 1 alla medesima deliberazione, finalizzato alla concessione di contributi diretti a favorire il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei comuni più colpiti dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012”;

Richiamate:

– **la propria Ordinanza N. 2 del 19 febbraio 2019** con la quale, in accoglimento della proposta della Giunta regionale, è stato approvato il cosiddetto bando ordinario, finalizzato a favorire, tramite la concessione di contributi a fondo perduto, il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei comuni più colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

– **le proprie Ordinanze N. 3/2019, N. 25/2019, N. 26/2019, N. 12/2020, N. 23/2020, N. 24/2020, N. 1/2021, N. 6/2021 e N. 11/2021** con le quali sono state apportate alcune modifiche al sopra citato bando ordinario;

– **le proprie Ordinanze N. 28/2019, N. 23/2020 e N. 7/2022 e ss.mm.ii.**, con le quali, sempre in linea con la proposta della Giunta regionale, sono stati approvati, rispettivamente, un primo bando straordinario, un secondo bando straordinario e un ulteriore bando ordinario per l'anno 2022, quest'ultimo integrato con Ordinanza N. 13/2023, finalizzati al medesimo fine del sopra indicato bando ordinario, approvato con Ordinanza N. 2 /2019 e ss.mm.ii.;

Richiamata la propria Ordinanza n. 5/2024, con la quale:

– è stato approvato - in continuità con i bandi ordinari e straordinari approvati con le proprie Ordinanze N. 2/2019 e ss.mm.ii., N. 28/2019, N. 23/2020 e N. 7/2022 e ss.mm.ii. e coerentemente con gli indirizzi e le proposte a suo tempo espresse dalla Giunta regionale con la Deliberazione N. 185/2019 - un ulteriore bando per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici dei comuni più colpiti dagli eventi sismici del 20-19 maggio 2012 (anno 2024);

– è stato programmato, per il finanziamento dei progetti di investimento presentati a valere sul bando medesimo, un ammontare di risorse finanziarie, a valere sulle risorse di cui all'art.11 del Decreto-Legge N. 74/2012 e ss.mm.ii., pari a complessivi **euro 5.800.000,00**, parte dei quali, per una somma

complessiva massima pari a **euro 1.160.000,00**, destinati al finanziamento degli interventi localizzati nei centri storici e/o nelle frazioni dei seguenti Comuni secondo i seguenti importi:

- **euro 700.000,00**, destinati al finanziamento degli interventi da realizzare nel centro storico, nelle frazioni e/o in altre aree al Comune di Ferrara;

- **euro 460.000,00**, destinati al finanziamento degli interventi da realizzare nel centro storico, nelle frazioni e/o in altre aree al Comune di Carpi.

- è stato stabilito che la restante parte delle risorse programmate, per un importo massimo complessivo pari a **euro 4.640.000,00**, dovesse essere destinata al finanziamento degli interventi localizzati nei centri storici e/o nelle frazioni e/o in altre aree dei rimanenti comuni, individuati con propria Ordinanza N. 8/2021 (Bondeno, Cento, Terre Del Reno, Crevalcore, Cavezzo, Concordia Sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, Novi Di Modena, San Felice Sul Panaro, San Possidonio e Reggiolo);

- che le domande di contributo dovessero essere trasmesse alla Regione **dalle ore 10.00 del giorno 5 aprile 2024 alle ore 13.00 del giorno 9 maggio 2024** e che, al fine di monitorare che il fabbisogno delle domande di contributo non superasse il plafond di risorse finanziarie stanziato indicate nel bando, la Regione avrebbe proceduto alla **chiusura anticipata** della suddetta finestra temporale al raggiungimento di un **numero massimo di 250 domande presentate**, con le seguenti modalità:

- chiusura anticipata al raggiungimento di 20 domande per il Comune di Carpi;

- chiusura anticipata al raggiungimento di 40 domande per il Comune di Ferrara;

- chiusura anticipata al raggiungimento di 190 domande per restanti comuni.

- che la procedura di selezione delle domande debba essere di tipo valutativo a sportello ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 123/98 e che, pertanto la selezione delle domande e la valutazione dei progetti debba essere effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione degli stessi e che:

- nel caso in cui due o più domande siano trasmesse nello stesso momento temporale, debba essere data precedenza alla domanda che prevede l'investimento ammesso più elevato;

- nel caso in cui anche l'importo dell'investimento dovesse essere coincidente debba essere data precedenza alla domanda che verrà protocollata per prima in automatico dal sistema di protocollazione regionale;

Preso atto:

- che, a valere sul suddetto bando sono state trasmesse alla Regione complessivamente **200 domande**, di cui **20 relative al Comune di Carpi, 40 relative al Comune di Ferrara e 140 relative ai restanti comuni ammissibili**;

- che, a seguito degli esiti delle istruttorie effettuate dal Settore Innovazione sostenibile, Imprese, Filiere produttive della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese e della valutazione di merito da parte del nucleo di valutazione:

➤ sono risultate ammissibili **155 domande**, di cui **17** relative al Comune di Carpi, **29** relative al Comune di Ferrara e **109** relative ai restanti comuni ammissibili, con un fabbisogno complessivo di contributi pari a **euro 8.538.277**, dei quali:

- euro 1.182.332,72 riferiti alle domande relative al Comune di Carpi;
- euro 1.756.088,31 riferiti alle domande relative al Comune di Ferrara;
- euro 5.599.856,88 riferiti ai restanti comuni ammissibili;

➤ è emerso che una domanda relativa ai restanti comuni ammissibili risulta ancora in istruttoria poiché sospesa per integrazioni, con un fabbisogno di contributo – qualora dovesse risultare ammissibile – pari a euro 20.000;

Preso atto:

– che il Settore innovazione sostenibile, imprese, filiere produttive della Regione Emilia-Romagna ha effettuato una ricognizione in merito alla effettiva utilizzazione delle risorse di cui all'art.11 del D.L. n. 74/2012 e ss.mm.ii., con particolare riferimento ai bandi approvati con la propria Ordinanza n. 2 del 19 febbraio 2019 e ss.mm. e ii. (Bando ordinario) e con le proprie Ordinanze n. 28/2019 (1° bando straordinario), n. 23/2020 (2°bando straordinario) e 7/2022 (bando 2022);

– che dalla suddetta ricognizione, effettuata anche presso dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA (INVITALIA), è emerso che, con riferimento ai suddetti bandi, si registra – per effetto di rinunce, variazioni in diminuzione dei contributi e revoche nel frattempo intervenute - un'**economia di spesa pari a complessivi euro 817.020,86**;

Ritenuto, con il presente provvedimento, alla luce della disponibilità verificata dal Settore innovazione sostenibile, imprese, filiere produttive della Regione Emilia-Romagna sulle risorse residue di cui all'art.11 del D.L. n. 74/2012 e ss.mm.ii., risultanti disponibili a seguito della ricognizione di cui sopra:

– programmare, a valere sulle risorse di cui all'art.11 del D.L. n. 74/2012 e ss.mm.ii., la somma pari a euro 817.020,86 e destinare la stessa somma al finanziamento delle domande ritenute ammissibili a valere sul bando di cui alla propria Ordinanza n. 5/2024;

– ripartire il suddetto importo di euro 817.020,86 secondo le stesse proporzioni in base alle quali è stata suddivisa, tra i Comuni di Carpi, Ferrara e i restanti comuni ammissibili, la sopra richiamata dotazione finanziaria iniziale di euro 5.800.000,00, così come segue:

➤ quanto a euro 64.798,21, per la concessione dei contributi a favore delle domande ammissibili del Comune di Carpi;

➤ quanto a euro 98.605,97, per la concessione dei contributi a favore delle domande ammissibili del Comune di Ferrara;

➤ quanto a euro 653.616,69, per la concessione dei contributi a favore delle domande ammissibili dei restanti comuni;

Dato pertanto atto che, a seguito della programmazione delle suddette economie effettuata con il presente provvedimento, la dotazione finanziaria complessiva destinata al finanziamento delle domande

ammissibili a valere sul bando di cui alla propria Ordinanza n. 5/2024 risulta pari a **euro 6.617.020,86 ed è così ripartita:**

- **quanto a euro 524.798,21**, per la concessione dei contributi a favore delle domande ammissibili del Comune di Carpi;
- **quanto a euro 798.605,97**, per la concessione dei contributi a favore delle domande ammissibili del Comune di Ferrara;
- **quanto a euro 5.293.616,69**, per la concessione dei contributi a favore delle domande ammissibili dei restanti comuni;

Ritenuto infine di stabilire che la concessione dei contributi tramite le risorse sopra indicate debba essere effettuata tenendo conto del principio dell'integrale e non parziale finanziamento dei progetti ammissibili, intendendo con ciò che non si procederà al finanziamento di quei progetti per i quali non sarà possibile concedere l'intero importo del contributo ammissibile ad essi spettante a causa dell'eventuale carenza di risorse;

Visti infine:

- **il Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33** recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche;
- **il Regolamento UE N. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023**, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

Tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

1. di provvedere, alla luce della disponibilità verificata sulle risorse di cui all'art.11 del D.L. n. 74/2012 e ss.mm.ii.:

- alla programmazione, a valere sulle risorse di cui all'art.11 del D.L. n. 74/2012 e ss.mm.ii., della somma pari a euro 817.020,86 e alla sua destinazione al finanziamento delle domande ritenute ammissibili a valere sul bando di cui alla propria Ordinanza n. 5/2024;
- alla ripartizione del suddetto importo di euro 817.020,86 secondo le stesse proporzioni in base alle quali è stata suddivisa, tra i Comuni di Carpi, Ferrara e i restanti comuni ammissibili, la dotazione finanziaria iniziale di euro 5.800.000,00 del suddetto bando, così come segue:
 - quanto a euro 64.798,21, per la concessione dei contributi a favore delle domande ammissibili del Comune di Carpi;
 - quanto a euro 98.605,97, per la concessione dei contributi a favore delle domande ammissibili del Comune di Ferrara;
 - quanto a euro 653.616,69, per la concessione dei contributi a favore delle domande ammissibili dei restanti comuni;

2. che, a seguito della programmazione delle suddette economie effettuata con il presente provvedimento, la dotazione finanziaria complessiva destinata al finanziamento delle domande ammissibili a valere sul bando di cui alla propria Ordinanza n. 5/2024 risulta pari a **euro 6.617.020,86 ed è così ripartita:**

➤ **quanto a euro 524.798,21**, per la concessione dei contributi a favore delle domande ammissibili del Comune di Carpi;

➤ **quanto a euro 798.605,97**, per la concessione dei contributi a favore delle domande ammissibili del Comune di Ferrara;

➤ **quanto a euro 5.293.616,69**, per la concessione dei contributi a favore delle domande ammissibili dei restanti comuni;

3. che la concessione dei contributi tramite le risorse sopra indicate debba essere effettuata tenendo conto del principio dell'integrale e non parziale finanziamento dei progetti ammissibili, intendendo con ciò che non si procederà al finanziamento di quei progetti per i quali non sarà possibile concedere l'intero importo del contributo ammissibile ad essi spettante a causa dell'eventuale carenza di risorse;

4. di rimandare a propri successivi decreti la concessione dei contributi a favore delle domande risultate ammissibili a valere sul bando sopra indicato;

5. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, si provvederà, ai sensi delle disposizioni normative richiamate in parte narrativa, agli obblighi di pubblicazione previsti nel D.Lgs. n. 33 del 2013.

Bologna,

Stefano Bonaccini

(firmato digitalmente)